



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI – PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7318 dd. 30.08.2024 – Rifiuti speciali – Localizzazione degli impianti di smaltimento o recupero – Variante sostanziale – Regime dell'art. 208 d.lgs. n. 152/2006 – Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica – PAUR: – posizione prevalente in conferenza di servizi – preminenza del dissenso del Comune

La sentenza si occupa di una vicenda nella quale la regione nell'ambito della apposita conferenza di servizi ha rigettato l'istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) presentata da una Società in relazione ad un progetto di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita nel territorio di un Comune romagnolo, diniego opposto in virtù del dissenso manifestato dal Comune sede dell'impianto.

Impugnato il provvedimento negativo, il Tar Emilia Romagna aveva osservato che: i) *"deve ritenersi applicabile al caso di specie (c. 1 "nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale") l'iter procedimentale scandito dall'art. 27-bis in tema di Provvedimento Unico Ambientale Regionale che richiama espressamente l'art. 14-ter della L. n. 241/1990, ovvero, le norme in tema di conferenza di servizi simultanea"*, con la conseguenza che il dissenso espresso nella Conferenza dal Comune non può essere considerato vincolante, ai fini del provvedimento finale.

Il Consiglio di Stato con la sentenza in argomento riconosce, invece, che la norma regionale applicabile (l'art. 21, comma 3 della l.r. Emilia Romagna n. 4 del 2018), dispone espressamente che il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica *"sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990"*. Di conseguenza, all'esito del bilanciamento delle varie posizioni espresse in conferenza di servizi, la posizione dissenziente del Comune in ordine alla localizzazione dell'impianto di rifiuti speciali, assume preminenza in assenza di una pianificazione regionale e a fronte di una variante urbanistica che si renderebbe necessaria per realizzare l'impianto. Tale prevalenza è motivata in ragione del fatto (aspetto qualitativo e non quantitativo) che nel caso di discariche di rifiuti speciali, vale a dire di discariche non pianificate, la posizione di dissenso alla variante urbanistica espressa dall'Amministrazione titolare del piano da variare assume una rilevanza (appunto, qualitativa) più incisiva e rilevante. Le discariche, infatti, per la loro capacità inquinante, richiedono, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs n. 152 del 2006, una attenta valutazione del progetto e della sua localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio, di cui il Comune è ente esponentiale. Secondo il Consiglio di Stato, ciò è confermato dall'art. 117, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui l'attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell'ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento.

La sentenza precisa ancora che il coordinamento normativo tra il comma 1 e il comma 19 dell'art. 208 TUA consente di affermare che, sia per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, sia per le modifiche sostanziali ad impianti preesistenti, disposte in corso di esercizio, trova sempre e comunque applicazione il regime dettato dall'articolo 208 del t.u.a.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202400373&nomeFile=202407318_11.html&subDir=Provvedimenti